COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 174 DEL 28/05/2025

OGGETTO: **CHIUSURA DI TRATTO DI STRADA PEDONALE VIA ELVEZIA CAUSA CROLLO DI CIVICO MURO DI CONTENIMENTO NEI PRESSI DEL CIVICO 1 DI VIA ELVEZIA E CONSEGUENTE SGOMBERO DEL CIVICO 1 DI VIA ELVEZIA.**

CONTESTUALE REVOCA PARZIALE DELL'INTERDIZIONE DI TRATTO DI STRADA PEDONALE VIA ELVEZIA IN FRONTE AL CIV. 1 E CONSEGUENTE REVOCA DELLO SGOMBERO DEL CIVICO 1 DI VIA ELVEZIA.

CONFERMA DELL'INTERDIZIONE PER IL RESTANTE TRATTO DI VIA ELVEZIA.

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 06/05/2025, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire pronto intervento in via Elvezia per il crollo di un tratto di muro di contenimento del civico terreno NCT A-57-508 nei pressi del civico 1 di via Elvezia su richiesta dei Vigili del Fuoco precedentemente intervenuti;
- nel corso del sopralluogo si è constatato il crollo del muro di contenimento del civico terreno NCT A-57-508 sulla sottostante Via Elvezia all'altezza del civico 1 e il fuori piombo del muro di contenimento e del parapetto dell'area di sosta nella limitrofa Via Copernico;
- per questi motivi, considerata l'interclusione del civico 1 e non potendo altresì escludere ulteriore aggravio dello stato dei manufatti - di concerto con il caposquadra dei Vigili del

Fuoco - si sono disposti la chiusura del tratto di strada pedonale Via Elvezia nei pressi del civico 1 e il conseguente sgombero del civico 1 di Via Elvezia;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 0222342.I del 12/05/2025 relativa al sopralluogo esperito in data 06/05/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero cautelativo è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota prot. 0213646.U del 06/05/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto dal personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità in data 06/05/2025 sul posto e successivamente con nota 0213646.U del 06/05/2025:

- la chiusura del tratto di strada pedonale Via Elvezia nei pressi del civico 1;
- il conseguente sgombero del civico 1 di Via Elvezia;

fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato.

Vista inoltre la dichiarazione di avvenuta messa in sicurezza parziale - di cui al protocollo n. 0217605.I del 08/05/2025 - ricevuta dal Funzionario TEQ di Direzione Strade Geom. Francesco Scaglia, in merito alla messa in sicurezza parziale del manufatto crollato nel tratto antistante la porta di accesso al civico 1 di Via Elvezia e la demolizione del parapetto in muratura della Via Copernico, dalla quale si evince che risulta dunque in sicurezza il passaggio per il tratto di strada pedonale Via Elvezia che collega il civico 1 della stessa

alla soprastante Via Copernico e la conseguente possibilità di accedere nuovamente al civico 1 di Via Elvezia;

Dato atto che del provvedimento di parziale revoca delle misure di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0218050.U del 08/05/2025 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

DISPONE CONTESTUALMENTE

la revoca delle misure cautelative di chiusura per il tratto di strada pedonale Via Elvezia che collega il civico 1 della stessa alla soprastante Via Copernico e la conseguente revoca dello sgombero del civico 1 di Via Elvezia.

Per quanto riguarda il restante tratto di Via Elvezia interdetto in data 06/05/2025 – dal civico 1 escluso a scendere – vengono confermate le misure di interdizione, come rappresentato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto, sino alla conclusione delle operazioni di messa in sicurezza certificate da tecnico abilitato;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;

- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;

- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale Levante - ed al Municipio 9 Levante, per conoscenza e quanto di competenza;

- alla Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale;

- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;

- ad AMIU Genova, per conoscenza;

- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare

responsabilità ai sensi dell’art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell’art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Documento sottoscritto digitalmente

COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: **CHIUSURA DI TRATTO DI STRADA PEDONALE VIA ELVEZIA CAUSA CROLLO MURO NEI PRESSI DEL CIVICO 1 DI VIA ELVEZIA E CONSEGUENTE SGOMBERO DEL CIVICO 1 DI VIA ELVEZIA.**

CONTESTUALE REVOCA PARZIALE DELL'INTERDIZIONE DI TRATTO DI STRADA PEDONALE VIA ELVETIA IN FRONTE AL CIV. 1 E CONSEGUENTE REVOCA DELLO SGOMBERO DEL CIVICO 1 DI VIA ELVEZIA.

CONFERMA DELL'INTERDIZIONE PER IL RESTANTE TRATTO DI VIA ELVEZIA.

ALLEGATO GRAFICO

Figura 1: TRATTO DI VIA ELVEZIA PER CUI SI CONFERMA L'INTERDIZIONE *(grafica non in scala, fonte Geo-portale comunale su base C.T.C.)*